

- d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
- a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
 - b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
 - c) i servizi di sicurezza per le miniere;
 - d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
 - e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
 - f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
 - g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
 - h) i servizi di auto pubbliche di città;
 - i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
 - j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
 - k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
 - l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
 - m) i servizi lacuali e fluviali;
 - n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.

Capo III

AUTORIZZAZIONI GENERALI

Art. 33

Contributo per istruttoria

1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:
- a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per

il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

- 1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
 - 2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
 - 3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
 - 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
- b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del Codice:
- 1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;
 - 2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
 - 3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
 - 4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
- c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
- 1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
 - 2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
 - 3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.
3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.

Art. 34

Contributo per vigilanza e mantenimento

1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo è pari:

- a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
- 1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);
 - 2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);
 - 3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);
 - 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
- b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:
- 1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
 - 2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2);
 - 3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
 - 4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
- c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
- 1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
 - 2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
 - 3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

Art. 35

Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 36

Attività in banda cittadina

1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.